Via Don Maraglio n.4
46100 Mantova
Tel. 0376 204499
www.provincia.mantova.it
polizia.provinciale@provincia.mantova.it
provinciadimantova@legalmail.it

Area VI – Polizia Provinciale – Vigilanza Ittico Venatoria – Protezione Civile

Servizio di Polizia Provinciale e Vigilanza Ittico Venatoria

provincia di mantova

SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO

CAPITOLATO TECNICO

(art. 4-bis Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Via Don Maraglio n.4
46100 Mantova
Tel. 0376 204499
www.provincia.mantova.it
polizia.provinciale@provincia.mantova.it
provinciadimantova@legalmail.it

provincia di mantova

INDICE

SEZIONE 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA
1.2 OGGETTO DELL'APPALTO
1.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1.3.1 RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ
1.3.2 GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO
1.4 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1.4.1 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ
1.4.2 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO
1.5 IMPORTO DELL'APPALTO

SEZIONE 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 TRACCCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
2.2 STIPULA DEL CONTRATTO
2.3 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
2.4 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

3.1 DURATA
3.2 MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
3.4 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI - CCNL
3.5 CLAUSOLA SOCIALE
3.6 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
3.7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
3.8 REFERENTE DELL'APPALTO

3.9 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
3.10 GARANZIA DEFINITIVA
3.11 RESPONSABILITA' ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

SEZIONE 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 REVISIONE DEI PREZZI
4.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
4.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
4.4 SUBAPPALTO
4.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
4.6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI
4.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.8 RECESSO
4.9 ESECUZIONE IN DANNO
4.10 OBBLIGHI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

SEZIONE 5 – NORME FINALI

5.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
5.3 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
5.4 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE
5.5 DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

La Provincia di Mantova, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 28/03/2022, ha istituito il Servizio di Polizia Provinciale con l'obiettivo di garantire lo svolgimento efficiente, efficace e continuativo delle funzioni di vigilanza connesse alle competenze proprie dell'Ente e a quelle regionali delegate e trasferite in materia di Pubblica Sicurezza.

Tra le attività attribuite al suddetto Servizio rientra, tra l'altro, l'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità lungo la rete viaria provinciale.

Alla luce dell'imminente scadenza del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli impianti di rilevazione della velocità puntuale, e di gestione del ciclo sanzionatorio, si rende necessario procedere a un nuovo affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione provinciale precisa che le attività di accertamento e contestazione delle infrazioni al Codice della Strada saranno svolte esclusivamente da personale qualificato appartenente al Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Mantova.

La prestazione del servizio in appalto dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico che definisce, nei punti seguenti, le condizioni particolari relative alle modalità di espletamento del servizio stesso.

1.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio integrato di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n.9 dispositivi elettronici di rilevazione della velocità puntuale (7 dispositivi già autorizzati con decreto dalla Prefettura di Mantova più eventuali ulteriori 2 dispositivi ancora da autorizzare) per il controllo della sicurezza stradale attraverso il rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, in particolare delle infrazioni di cui all'articolo 142 del C.d.S., nonché la gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative del Codice della Strada, comprensivo di fornitura di hardware e software e servizi di back-office e front-office.

Il servizio comprende, in particolare, la gestione amministrativa e sussidiaria dei procedimenti sanzionatori, includendo attività di data entry, stampa, imbustamento, archiviazione ottica e ogni altra operazione complementare connessa all'attività di accertamento e trattamento delle sanzioni, ivi compreso il servizio di riscossione coattiva.

1.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Come dettagliatamente illustrato nei successivi paragrafi del presente Capitolato, il servizio oggetto dell'appalto comprende in particolare le seguenti due prestazioni:

1.3.1. RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ mediante noleggio, installazione attivazione e manutenzione dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità puntuale.

1.3.2. GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO connesso alle infrazioni rilevate, inclusi:

- ✓ fornitura di apposito software gestionale in multi-postazione, ivi compresa ogni incombenza in ordine al costo delle eventuali licenze e delle attività di manutenzione e aggiornamento necessarie per la gestione delle violazioni, che ne permetta la conduzione e la piena funzionalità in modo costante sia nella fase della gestione ordinaria sia in quella coattiva;

- ✓ servizi di supporto amministrativo e front-office nelle materie oggetto dell'appalto, garantendo gli orari minimi (giornalieri e settimanali) specificati nel presente Capitolato;

- ✓ servizi di supporto per il recupero delle somme dovute nell'ambito della riscossione ordinaria oltre alla gestione della riscossione coattiva;

- ✓ servizi di supporto giuridico e tecnico in caso di contenzioso.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire con propri mezzi e proprio personale i servizi affidati, impegnandosi ad osservare le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente Capitolato.

n.	Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	P (Principale) S (Secondaria)	Importo servizio al netto oneri della sicurezza (€)
1	Supporto per la gestione globale delle attività inerenti al processo sanzionatorio amministrativo (fornitura di hardware e software ciclo sanzionatorio), servizi di front- office e attività di stampa ed imbustamento delle sanzioni e predisposizione ruoli relativi alle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S. e assistenza legale - Durata 4 anni (al netto di opzioni di proroga).	***72322000-8*** *Servizio di gestione dati*	***84.1***	*P*	***€ 777.600,00***
2	Servizio di noleggio, installazione, attivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità istantanea – Durata 4 anni (al netto di opzioni di proroga).	***75241100-8*** *Servizi di polizia*	***77.3***	*S*	***€ 583.200,00***
				Importo a base di gara	***€ 1.360.800,00***

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la **prestazione prevalente** è costituita dal servizio di gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative del Codice della Strada, mentre la **prestazione secondaria** è costituita dal servizio noleggio, installazione, attivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità istantanea.

1.3.1 RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ

Il servizio di rilevazione elettronica della velocità dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dal decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei*

sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada" e relativi Allegati.

Il servizio di rilevazione elettronica della velocità puntuale mediante noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n.9 dispositivi elettronici si articola nelle seguenti prestazioni minime:

- **Fornitura, installazione e attivazione dei sistemi**

  L'aggiudicatario dovrà fornire, installare, attivare n.9 rilevatori di velocità puntuale, capaci di operare in modalità automatica senza la presenza degli organi di Polizia. Ogni sistema dovrà essere in grado di produrre documentazione fotografica digitale limitata alla parte posteriore dei veicoli. I sistemi potranno integrare filmati video per facilitare la redazione dei verbali da parte degli Agenti di Polizia Provinciale.

- **Ubicazione e Tempistiche di operatività dei sistemi**

  Come indicato nell'elaborato di progetto denominato "*Posizione velox*", gli strumenti dovranno essere forniti, istallati e attivati nel rispetto delle seguenti tempistiche:

  a) **2 strumenti** (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:

     - **Comune di Curtatone** (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova Prot. n.9865/2012/Area III – dal Km 5+890 al km 8+272) - **SP 57 "*Mantova - S.Matteo - Viadana*" indicativamente al km 6+662**;

  b) **2 strumenti** (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:

     - **Comune di Borgocarbonara** (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova al Comune di Borgofranco sul Po, Prot. n.14535/2012/Area III - dal Km 6+150 al km 7+275) - **SP 34 "*Ferrarese*" indicativamente al km 7+229**;

  c) **2 strumenti** (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:

     - **Comune di Cavriana** (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova Prot. n.16238/2005/Area IV - dal Km 20+360 al km 21+100) - **SP 34 "*Ferrarese*" indicativamente al km 21+100**;

  d) **1 strumento** (monodirezionale) operativo entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicato come di seguiti indicato:

- **Comune di Rodigo** (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova al Comune di Borgofranco sul Po, Prot. n.16238/2005/Area IV - tra il Km 3+100 al km 3+950) - **SP 1 "*Asolana*"**, nell'ambito autorizzato;

e) **1 strumento** (monodirezionale) in **posizione da definire** in corso di esecuzione dell'appalto, operativo entro 30 giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione;

f) **1 strumento** (monodirezionale) in **posizione da definire** in corso di esecuzione dell'appalto, operativo entro 30 giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione;

Si precisa che:

- l'esatto posizionamento dello strumento e dei sistemi già individuati ***(lett. a, b, c, d)*** è indicato con precisione nell'elaborato di progetto denominato "*Posizione velox*";

- la Provincia si riserva di indicare successivamente, in corso di esecuzione dell'appalto, la collocazione dei rimanenti due strumenti operativi ***(lett. e, f)***, senza che questo comporti alcuna pretesa o rivendicazione da parte dell'Aggiudicatario anche nell'ipotesi in cui i suddetti due strumenti operativi non vengano autorizzati e di conseguenza non ne venga richiesta l'installazione.

- **Requisiti minimi dei dispositivi:**

I dispositivi forniti, istallati e attivati, in via esemplificativa e non esaustiva, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Essere nuovi di fabbrica;

b) Essere muniti di valida omologazione ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026, recante la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada. Sono altresì ammessi i dispositivi o sistemi conformi ai prototipi ricompresi nell'Allegato B al citato decreto, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, si intendono omologati. Prima dell'installazione l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione comprovante l'omologazione o la riconducibilità al predetto regime transitorio, nonché i certificati di taratura e verifica di funzionalità previsti;

c) Essere tarati e certificati da organismi/istituti abilitati secondo la normativa vigente, con taratura periodica annuale interamente a carico della ditta appaltatrice, inclusi gli oneri di rimozione, trasporto, verifica, certificazione, reinstallazione e rimessa in esercizio, ove necessari;

d) Le strutture di sostegno, i pali, gli ancoraggi e gli eventuali plinti destinati all'installazione dei rilevatori dovranno essere idonei all'uso, dimensionati e certificati secondo la normativa tecnica applicabile e installati nel rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione, delle norme vigenti in materia di sicurezza e delle prescrizioni dell'Ente proprietario della strada. Prima della messa in esercizio dovranno essere consegnate alla Provincia le dichiarazioni di conformità, le certificazioni e l'eventuale documentazione tecnica prevista per i sostegni e gli impianti.

e) Non invasivi, ovvero che non comportino la necessità di lavori sul manto stradale;

f) Capacità di distinguere almeno due classi di veicoli (pesanti e leggeri);

g) In grado di produrre documentazione fotografica digitale della parte posteriore dei veicoli;

h) Possibilità di generare filmati video delle sessioni di rilevamento.

- **Manutenzione e segnaletica**

L'Aggiudicatario dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature per tutta la durata dell'appalto, inclusa la fornitura e posa della segnaletica di preavviso e identificazione delle postazioni di controllo secondo le disposizioni del Comando di Polizia Provinciale.

La manutenzione ordinaria comprenderà, a totale carico della ditta appaltatrice, la taratura periodica annuale prevista dalla normativa vigente, comprese tutte le attività accessorie necessarie, nonché verifiche di funzionalità mediante collegamento online/telediagnosi con cadenza almeno settimanale (**almeno una verifica ogni 7 giorni**), con registrazione dell'esito e disponibilità dei relativi report per il Direttore dell'Esecuzione.

La manutenzione straordinaria, in caso di guasto, anomalia o malfunzionamento segnalato dalla Provincia o rilevato dalla ditta mediante i sistemi di monitoraggio, dovrà assicurare il completo ripristino della funzionalità entro i termini previsti al successivo paragrafo 1.4.1) a far data dalla segnalazione o dal riscontro del malfunzionamento, considerando quale decorrenza il primo evento verificatosi.

- **Tarature e Verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica**

  Ai sensi di quanto previsto dal Capo 2 dell'Allegato A) del Decreto MIT 8 giugno 2026 su ogni dispositivo o sistema l'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire:

  - **le tarature iniziali e periodiche** per accertare che il dispositivo o sistema soddisfi i requisiti relativi alla misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste dal citato decreto Ministeriale, durante tutta la vita utile del dispositivo o sistema;

  - le **verifiche di funzionalità** per accertare che il dispositivo o il sistema, già omologato, non mostri evidenze di malfunzionamenti.

- **Canone di noleggio**

Per il noleggio delle strumentazioni di rilevazione della velocità sarà corrisposto un canone di noleggio mensile per ciascun dispositivo effettivamente installato e operativo. Il canone unitario mensile è quello indicato nella seguente tabella (€ 1.363,50 oltre IVA per dispositivo/mese).

Periodo	N° Canoni mensili	Canone/mese soggetto a ribasso	Costo sicurezza Canone/mese	Prezzo unitario/mese	Importo annuale IVA esclusa
Periodo contrattuale 1° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
Periodo contrattuale 2° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
Periodo contrattuale 3° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
Periodo contrattuale 4° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
				A) Totale importo per la durata di 4 anni	**€ 589.032,00**
Proroga 1° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
Proroga 2° anno	n.9 strumenti x 12 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 147.258,00
Proroga tecnica 6 mesi	n.9 strumenti x 6 mesi	€ 1.350	€ 13,50	€ 1.363,50	€ 73.629,00
				B) **Totale importo eventuali proroghe**	**€ 368.145,00**
				TOTALE (A + B)	**€ 957.177,00**

1.3.2 GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO

Il servizio comprende le attività amministrative e di supporto connesse alle infrazioni rilevate, dettagliate come segue:

- Gestione verbali e atti connessi: stampa dei verbali d'infrazione e degli atti conseguenti, prodotti dai soggetti di cui all'articolo 12 del Codice della Strada;
- Data entry e archiviazione documentale: gestione ottica e amministrativa di tutti i procedimenti sanzionatori in tutte le fasi, esclusa la validazione e verbalizzazione delle immagini delle infrazioni;
- Fornitura ed assistenza del software di gestione del procedimento sanzionatorio che verrà utilizzato dall'Ufficio Verbali della Provincia di Mantova per le operazioni di validazione e verbalizzazione delle immagini delle infrazioni rilevate che rientrano nelle operazioni di accertamento di esclusiva competenza degli organi di Polizia Provinciale;
- Supporto giuridico e tecnico: assistenza per la predisposizione di controdeduzioni e per ogni necessità del servizio Avvocatura dell'Ente nella gestione del contenzioso derivante da opposizioni a verbali;
- Front office: supporto all'Ufficio Verbali della Provincia di Mantova per attività amministrative non connesse all'accertamento delle infrazioni. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale operativo presso il Comando di Polizia, con una unità per almeno 30 ore settimanali, rispettando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Commercio e Servizi. Si precisa che l'impegno orario settimanale non dovrà essere inferiore a quanto indicato in precedenza e comunque per il tempo necessario a concludere puntualmente gli incarichi settimanali assegnati.

L'integrazione prevista tra l'attività di gestione esternalizzata del ciclo sanzionatorio e l'attività propria dell'Ufficio Verbali della Provincia dovrà garantire la completa gestione del rilevamento delle infrazioni per superamento dei limiti di velocità e della successiva gestione amministrativa e contenziosa, assicurando continuità operativa, rispetto della normativa vigente e supporto completo agli organi di Polizia Provinciale.

1.4 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1.4.1 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ

L'appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all'articolo 142 del Cds, compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, le opere di allacciamento elettrico,

tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Più in dettaglio l'Aggiudicatario dovrà fornire, installare e manutenere tali dispositivi/sistemi per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada *(superamento dei limiti di velocità puntuale, articolo 142 del C.d.S)* in modo che possano operare in modalità automatica e senza la presenza degli organi di Polizia, secondo le modalità specificate, dal decreto 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i vari modelli approvati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026, conformemente all'omologazione del prototipo originario depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure rientranti nel regime di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto per i dispositivi o sistemi conformi ai prototipi ricompresi nell'Allegato B.

Oltre alla fornitura, l'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata dell'appalto l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, compresa la relativa segnaletica (sia di preavviso che di identificazione della postazione di controllo secondo le disposizioni del Comando di Polizia Provinciale).

Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'Aggiudicatario indipendentemente dalla distanza del punto di fornitura di energia elettrica, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con apposita struttura e non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature, non invasive e senza necessità di lavori sul manto stradale, dovranno essere installate su palo lato strada ad un'altezza di almeno 3/5 metri dal suolo o su portali preesistenti o da individuare.

Le apparecchiature dovranno funzionare con l'energia elettrica. Tutte le opere e forniture necessarie ad alimentare le apparecchiature in condizione di sicurezza saranno a carico dell'Aggiudicatario che dovrà predisporre i relativi allacci ai contattori dedicati ed indicati dall'Amministrazione Provinciale attraverso l'utilizzo di operatori qualificati.

I pali, le strutture di sostegno, gli ancoraggi e gli eventuali plinti utilizzati per l'installazione dovranno essere certificati e conformi alla normativa tecnica e di sicurezza applicabile, nonché collocati nel rispetto delle disposizioni sulla circolazione e sicurezza stradale e delle prescrizioni dell'Ente proprietario. La ditta dovrà produrre, prima della messa in esercizio, la documentazione di conformità e sicurezza relativa alle strutture installate.

La manutenzione ordinaria comprende obbligatoriamente la taratura periodica annuale, a totale carico dell'aggiudicatario, e una verifica di perfetta funzionalità mediante collegamento online/telediagnosi almeno una volta ogni 7 giorni, con registrazione delle verifiche effettuate.

Ogni strumento dovrà essere in grado di identificare posteriormente il veicolo oggetto di infrazione.

Ogni sistema, composto da due strumenti, dovrà essere in grado di identificare posteriormente i veicoli oggetto di infrazione in entrambi i sensi di marcia, nonché di rilevare simultaneamente la velocità di veicoli in parallelo o accodati; pertanto, ogni sistema deve comprendere almeno due distinti dispositivi di rilevamento posteriore dei veicoli in transito per il controllo elettronico della velocità puntuale.

Il singolo dispositivo che compone il sistema di rilevamento delle infrazioni commesse dai veicoli relativamente al superamento dei limiti di velocità dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- essere munito di valida omologazione ai sensi del Decreto MIT 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026, oppure essere dispositivi/sistemi conformi ai prototipi ricompresi nell'Allegato B al medesimo decreto e, pertanto, da intendersi omologati ai sensi dell'articolo 6, comma 1; l'aggiudicatario dovrà produrre la relativa documentazione prima dell'installazione;
- essere in grado di garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere, 7 giorni su 7;
- avere la possibilità di impiego anche con condizioni climatiche particolarmente avverse (forti piogge, scarsa visibilità diurna, nebbia, etc.), senza soluzione di continuità, in qualsiasi ora del giorno e della notte, con dispositivo sempre attivo;
- le apparecchiature utilizzate per la rilevazione delle infrazioni dovranno essere regolarmente tarate e certificate da organismi/istituti abilitati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; oltre alla taratura iniziale dovrà essere eseguita la taratura periodica annuale, integralmente a carico della ditta appaltatrice, compresi gli oneri accessori eventualmente necessari;
- i dispositivi dovranno utilizzare sistemi di rilevazione non invasivi, che evitino ogni eventuale lavoro sul manto stradale;
- i dispositivi dovranno poter distinguere almeno due classi di veicoli: veicoli pesanti e veicoli leggeri;
- per la rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità i dispositivi/sistemi destinati al rilevamento di infrazioni al C.d.S. dovranno produrre una documentazione fotografica digitale inquadrando solamente la parte posteriore dei veicoli; per l'ausilio alla redazione del verbale di funzionalità da parte dell'Agente di Polizia Locale preposto, i singoli sistemi di rilevamento potranno altresì integrare un filmato video dell'intera sessione di rilevamento che consenta in maniera inequivocabile di valutare i singoli transiti, il numero (ovvero la quantità di veicoli transitati nel periodo oggetti di redazione del verbale di funzionalità) e la relativa classificazione dei veicoli.

Le apparecchiature utilizzate dovranno essere fornite nuove di fabbrica e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata contrattuale. A tal fine l'aggiudicatario dovrà effettuare e documentare controlli di funzionalità da remoto con cadenza almeno settimanale, verificando alimentazione, connettività, stato del dispositivo, capacità di acquisizione e trasmissione dei dati e presenza di eventuali allarmi o anomalie, ferma restando la taratura periodica annuale e ogni ulteriore verifica prescritta dalla normativa vigente.

In particolare l'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi e le seguenti prestazioni relativamente all'assistenza e alla manutenzione dei dispositivi:

- servizio di assistenza, manutenzione sia ordinaria che straordinaria e riparazione delle apparecchiature compresi gli eventuali danni vandalici o i danni derivanti da calamità naturali. In caso di guasto, rottura o malfunzionamento, detto servizio dovrà attivarsi **entro massimo 10 ore** dalla chiamata; qualora la riparazione della strumentazione non risultasse possibile, la stessa dovrà essere sostituita con altre di nuova produzione e di equivalenti caratteristiche e prestazioni **entro massimo 48 ore** dalla chiamata, dandone comunicazione agli uffici competenti della Amministrazione Provinciale. I termini suddetti si intenderanno rispettati ove, allo spirare, sia concretamente ripristinata l'operatività dell'apparecchiatura.

- servizio di controllo e taratura.

  In particolare, ai sensi di quanto previsto dal Capo 2 dell'Allegato A) del Decreto MIT 8 giugno 2026:

  - su ogni dispositivo o sistema l'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire le **tarature iniziali e periodiche** per accertare che il dispositivo o sistema soddisfi i requisiti relativi alla misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste dal citato decreto Ministeriale, durante tutta la vita utile del dispositivo o sistema;

  - L'Appaltatore deve eseguire su ogni dispositivo o sistema in uso la taratura periodica entro un anno dalla esecuzione della taratura iniziale e successivamente con cadenza almeno annuale;

  - Le tarature iniziali e periodiche devono essere eseguite da un LAT (Laboratorio di Taratura Accreditato) con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.6 del citato Allegato A) e con conseguente emissione di un certificato di taratura, che in copia sarà consegnato alla Stazione Appaltante;

  - Nel caso in cui non sia rispettata la scadenza annuale della taratura periodica, il dispositivo o il sistema sarà posto fuori servizio; prima di essere rimesso in servizio il dispositivo o il sistema deve essere sottoposto a taratura periodica.

Per accertare che il dispositivo o il sistema, già omologato, non mostri evidenze di malfunzionamenti l'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire le **verifiche di funzionalità** conformemente a quanto disciplinato nel Capo 2 dell'Allegato A) del Decreto MIT 8 giugno 2026: le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità sono eseguite successivamente, o contestualmente se possibile, alla taratura iniziale o periodica del dispositivo o del sistema, antecedentemente al primo utilizzo dopo la taratura, e sono documentate attraverso un verbale redatto dalla Polizia Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2700 del Codice Civile, in contradditorio con l'Appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.17) dell'Allegato A) del Decreto MIT 8 giugno 2026, le verifiche di funzionalità devono comprendere anche le seguenti attività:

- Verifica che tutte le componenti del dispositivo o sistema risultino funzionanti; tali verifiche devono essere eseguite secondo le metodologie e con gli strumenti eventualmente indicati nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema;

- Verifica dell'integrità del dispositivo o sistema, anche tramite controlli da remoto o controlli sul corretto funzionamento;

- Verifica degli eventuali sigilli presenti;

- Autodiagnosi mediante gli strumenti definiti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema, quando presente;

- Ulteriori eventuali verifiche previste nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'integrazione delle informazioni raccolte e delle attività di verifica realizzate durante le verifiche di funzionalità, anche seguendo le indicazioni presenti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione dello specifico dispositivo o sistema

Sono a carico dell'aggiudicatario e si intendono remunerate con il corrispettivo dell'appalto:

- le spese di fornitura e installazione delle postazioni di rilevamento di cui al paragrafo 1.3.1 del presente Capitolato;

- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di rilevazione delle infrazioni, nonché l'eventuale sostituzione delle stesse o di parti di esse in caso di manomissione, furto, incendio e/o vandalismo, mancato funzionamento dovuto a guasto o ad agenti atmosferici e forza maggiore;

- le spese relative a qualsiasi opera atta a rendere effettivo il funzionamento delle apparecchiature;

- le spese per la verifica periodica del regolare funzionamento delle apparecchiature di rilevamento con il rilascio dei relativi certificati di verifica e taratura;

- le spese per l'acquisto, l'installazione, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione anche in caso di atti vandalici della cartellonistica di preavviso, previa approvazione e autorizzazione preliminare della Amministrazione Provinciale quale ente proprietario della strada.

È data facoltà all'aggiudicatario di sostituire nel tempo le apparecchiature installate con altre più prestazionali, a condizione che esse siano regolarmente omologate e rispettino tutti i requisiti previsti nel presente Capitolato, previo nulla osta dei competenti uffici della Amministrazione Provinciale e senza alcun onere aggiuntivo.

L'Aggiudicatario è tenuto, senza oneri o spese a carico della Amministrazione Provinciale, alla sostituzione delle apparecchiature con altre omologate ai sensi della normativa vigente, qualora le precedenti non risultassero più omologate o omologabili in conseguenza di disposizioni di legge sopravvenute.

1.4.2 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO

Il servizio di supporto alla gestione del ciclo sanzionatorio delle sanzioni amministrative riferite al Codice della Strada dovrà prevedere:

DATA ENTRY

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'inserimento di tutti gli atti redatti inerenti alle violazioni al Codice della Strada, compresa l'acquisizione ottica (di qualità adeguata a consentire la successiva stampa) dei documenti originali creando il "*fascicolo informatico del verbale*".
Il servizio deve prevedere l'inserimento di dati provenienti sia da supporto cartaceo che da flussi e/o da sistemi alternativi di rilevamento di illeciti quali palmari, penne ottiche, dispositivi di rilevamento. Dovrà essere possibile acquisire in modalità totalmente automatica da terminali, palmari od altre unità mobili, le infrazioni elevate su strada.
L'Aggiudicatario dovrà inserire anche le comunicazioni pervenute dagli obbligati solidali, nei casi per i quali il Legislatore preveda la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore e, in caso di inadempimento da parte degli obbligati, generare la lista dei soggetti per i quali il Comando di Polizia Provinciale dovrà procedere all'emissione di un nuovo verbale, come da specifica previsione di legge.
Tutte le attività di data entry post accertamento dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario mediante l'apporto di proprio personale, compresa l'archiviazione di tutti

gli atti in forma cartacea, la cui validazione sarà di competenza degli addetti del Comando di Polizia Locale della Provincia di Mantova.

SISTEMA DI NOTIFICA DIGITALE SEND

L'Aggiudicatario dovrà gestire l'intero ciclo di notifica dei verbali e degli atti amministrativi relativi alle violazioni del Codice della Strada, attraverso la Piattaforma Notifiche Digitali (SEND), di cui all'articolo 26 del D.L. 76/2020. Pertanto dovrà essere garantita l'integrazione tecnologica tra i sistemi gestionali e la piattaforma SEND (tramite API di PagoPA S.p.A.), assicurando l'invio dei flussi e il recupero degli esiti di notifica. I documenti nativi digitali dovranno essere prodotti completi di tutti i metadati richiesti dalla piattaforma per il corretto instradamento (PEC, domicilio digitale o invio analogico tramite raccomandata gestita da SEND); rimane inteso che le spese di notifica derivanti dalla procedura SEND rimarranno a carico dell'Ente.

STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AL VETTORE DI POSTALIZZAZIONE

Ove l'impiego della Piattaforma Notifiche Digitali (SEND) non sarà possibile, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla produzione di supporti cartacei e loro personalizzazione con "*confezionamento*" dei verbali in appositi plichi che dovranno essere conformi ai vigenti requisiti normativi in materie di notificazione e tutela della privacy, con cartolina verde di ricevimento Mod. 23L (assimilati agli atti giudiziari), con eventuali documenti allegati (es. comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patente a punti, ecc.), tutto ciò in base alle richieste del Comando di Polizia Locale.

I verbali da notificarsi dovranno essere dotati di IUV per il pagamento a mezzo PagoPA per il pagamento a mezzo PagoPA. Il Comando di Polizia Locale potrà sempre disporre modificazioni del testo dei verbali, con eventuali inserimenti di descrizioni ed informazioni aggiuntive. Tutti gli atti stampati e da notificarsi a mezzo canale postale, dovranno essere consegnati al vettore di postalizzazione (prescelto dall'Ente), secondo le indicazioni fornite dalla Provincia.

GESTIONE DELLE NOTIFICHE E RENDICONTAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà procedere alla rendicontazione mensile, alla scannerizzazione del supporto cartaceo e alla successiva archiviazione elettronica. Il Comando dovrà essere messo nelle condizioni di verificare costantemente lo stato delle lavorazioni attraverso un software accessibile da qualsiasi postazione Internet, con acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati e delle immagini delle ricevute di notifica, ove disponibili.

L'accesso a tale applicativo dovrà consentire agli operatori del Comando l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati, comprensiva dell'immagine della ricevuta di notifica (sia A/R, sia C.A.D. e/o CAN).

La procedura da adottare per la notifica di sanzioni elevate a veicoli immatricolati in paesi stranieri o a persone residenti all'estero, in termini sintetici dovrà comprendere:

- ritiro dei dati relativi alle sanzioni da gestire, previa identificazione da parte del Comando stesso della nazionalità del veicolo;
- traduzione di tutta la documentazione necessaria per procedere;
- ricerca della proprietà dei veicoli nei Paesi in cui la legislazione lo consenta;
- stampa dei verbali con testo tradotto nella lingua dello Stato di destinazione o in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea o riconosciuta dalle convenzioni internazionali contenente anche gli eventuali documenti allegati attinenti all'atto stesso;
- notifica dei verbali, tramite efficace ed adeguato canale di trasmissione.

Rimane inteso che tutte le spese postali per la notifica all'estero e per le attività propedeutiche alla notifica dell'atto (es: comunicazioni e richieste varie per l'ottenimento dei dati anagrafici), resteranno a carico dell'Aggiudicatario.

Al fine di garantire la rendicontazione mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento l'Aggiudicatario dovrà trasmettere un report analitico contenente almeno:

- numero degli atti acquisiti e lavorati;
- verbali predisposti per la notifica e relativo canale utilizzato, inclusa SEND;
- atti relativi a soggetti residenti all'estero;
- stato delle notifiche e degli esiti;
- pagamenti acquisiti e posizioni insolute per quanto disponibile nel gestionale;
- comunicazioni ex articolo 126-bis C.d.S.;
- ricorsi e relativi esiti;
- atti avviati a ruolo;
- lavorazioni di data entry e archiviazione;
- anomalie, sospensioni e criticità riscontrate;
- stato di funzionamento delle postazioni di rilevazione e attività manutentive eseguite.

Restano comprese la scannerizzazione del supporto cartaceo e la successiva archiviazione elettronica. Il Comando dovrà essere messo nelle condizioni di verificare costantemente lo stato delle lavorazioni attraverso un software accessibile da qualsiasi postazione Internet, con acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati e delle immagini delle ricevute di notifica, ove disponibili.

GESTIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE PREVISTE DAL C.D.S.

L'Aggiudicatario dovrà supportare, su richiesta, il personale di Polizia Provinciale nell'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione di tutte le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, consentendo l'apposita gestione correlata con quella del verbale di accertamento.

Dovrà inoltre:

- predisporre i rapporti alla locale Prefettura per quanto riguarda le violazioni che non prevedono il pagamento in misura ridotta e i rapporti finali conseguenti alle violazioni dell'art. 193 C.D.S. e relativo inserimento nel "*fascicolo informatico del verbale*";
- provvedere all'inserimento, alla visualizzazione e alla scansione dell'ordinanza di confisca, dissequestro/restituzione con inserimento nel "*fascicolo informatico del verbale*";
- provvedere alla formazione costante del proprio personale e del personale del Corpo di Polizia Provinciale addetto al servizio relativamente all'applicazione della normativa inerente al Codice della Strada.

FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE PER IL CICLO SANZONATORIO E SUPPORTO OPERATIVO

L'Aggiudicatario dovrà fornire un software per la gestione del ciclo sanzionatorio, garantendo l'acquisizione dei dati e delle immagini dai dispositivi di rilevamento, la validazione delle infrazioni da parte dell'organo accertatore e l'avvio del relativo iter sanzionatorio.

Il software deve essere sempre aggiornato e consentire l'acquisizione mediante interfaccia dei dati e delle immagini rilevati dall'apparecchiatura di campo e la validazione, da parte dell'organo accertatore, delle infrazioni rilevate dal sistema per l'avvio del successivo iter sanzionatorio.

Nel servizio è compresa la formazione, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria del software stesso. Sono a carico dell'Aggiudicatario eventuali licenze software per il sistema operativo e altri software di terze parti necessari per il funzionamento, per tutta la durata dell'appalto, dell'applicativo fornito.

Il sistema dovrà presentare i requisiti di rispetto della normativa GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679). Il software fornito per la gestione dei dati da parte degli operatori dovrà essere implementato in ambiente web e consentire visualizzazione, trattamento e validazione degli accertamenti.

Tutto l'ecosistema digitale in fornitura dovrà essere conforme alle vigenti specifiche dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/2005) e dall'Autorità Nazionale per la Cybersicurezza istituita con il D.L. 14 giugno 2021, n. 82. Il sistema deve essere inoltre basato su un'architettura Cloud, in linea con la strategia AgID. La ditta aggiudicataria deve disporre di una Server Farm che dovrà possedere la qualificazione prevista dalla normativa vigente per i servizi cloud destinati alle Pubbliche Amministrazioni, secondo la disciplina e le procedure dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il software deve essere costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate al Codice della Strada nel tempo. I costi delle modifiche che eventualmente si rendessero necessarie, anche per future esigenze funzionali o normative, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Funzionalità minime del software gestionale. Il software dovrà garantire una gestione completa del ciclo sanzionatorio, includendo:

- gestione dei verbali afferenti al Codice della Strada, con generazione automatizzata e reportistica dettagliata;
- personalizzazione delle descrizioni dei verbali, specificando dispositivi di rilevamento, velocità registrata e percentuale di detrazione applicata per legge;
- gestione di stampe personalizzabili con collegamenti automatizzati a tutti i dati dei verbali;
- integrazione con i sistemi di pagamento della Provincia di Mantova (es. PagoPA);
- gestione completa di tutte le sanzioni previste dal C.d.S., inclusi archivi anagrafici, stradari e variazioni normative;
- automazione della decurtazione punti patente e gestione delle sanzioni accessorie;
- gestione dei ricorsi presso autorità amministrative e giudiziarie (Giudice di Pace, Prefetto);
- strumenti avanzati di analisi e reportistica su tutti i dati gestiti dal sistema;
- il software dovrà inoltre consentire al Comando di monitorare lo stato di avanzamento di ciascun procedimento sanzionatorio e di accedere alla relativa documentazione.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre:

- Aggiornare costantemente il software in base alle nuove disposizioni normative per tutta la durata contrattuale;

- Fornire gratuitamente informazioni tecniche sulla struttura e sul funzionamento del software in maniera tempestiva e aggiornata;
- Garantire assistenza telefonica per problemi tecnici o malfunzionamenti del sistema;
- Intervenire tempestivamente per la risoluzione di anomalie, malfunzionamenti o guasti del software;
- Garantire la formazione del personale del Comando, fornendo supporto all'uso della piattaforma gestionale;
- Eseguire gli aggiornamenti normativi del software di gestione ogniqualvolta necessario;
- Garantire interventi rapidi per eliminare eventuali anomalie, malfunzionamenti gestionali o guasti del sistema o di uno dei suoi componenti.

Il servizio dovrà comprendere formazione, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del software, con l'obbligo per l'Aggiudicatario di coprire eventuali licenze software necessarie al funzionamento del sistema, comprese quelle relative al sistema operativo e a software di terze parti. Il software dovrà rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali, garantendo la conformità al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il sistema, erogato in ambiente web, dovrà permettere agli operatori di visualizzare, trattare e validare gli accertamenti, con aggiornamenti costanti per adeguarsi alle modifiche normative del Codice della Strada. I costi di tali aggiornamenti, inclusi quelli derivanti da nuove esigenze funzionali o normative, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

È prevista, a carico dell'Aggiudicatario, la fornitura di hardware portatile consistente in **minimo n.2 palmari**, dotati di stampante al fine di procedere con l'accertamento su strada delle sanzioni amministrative, muniti di software dedicato al fine procedere tramite visura ACI/MCTC al trasferimento degli accertamenti tramite collegamenti internet;

La fornitura dell'hardware (PC desktop e stampante da impiegare nelle postazioni d'ufficio) resta a carico dell'Amministrazione Provinciale di Mantova.

ASSISTENZA TECNICA E HELP DESK

L'Aggiudicatario dovrà fornire un servizio di supporto continuo al Comando di Polizia Provinciale attraverso un sistema di assistenza tecnica disponibile sia tramite Help Desk sia con interventi diretti presso il Comando, in base alla gravità del problema riscontrato dagli operatori. L'Help Desk dovrà garantire la risoluzione di problemi relativi all'uso del software

gestionale, fornendo consulenza e assistenza sulle funzionalità dell'applicativo e sulle modalità di applicazione dello strumento informatico.

Il servizio dovrà essere operativo con una copertura giornaliera dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi). Le richieste dovranno essere evase entro massimo **60 *(sessanta)* minuti** dall'inoltro delle stesse.

FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

L'Aggiudicatario sarà tenuto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, a garantire un adeguato servizio di formazione e affiancamento del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale della Stazione Appaltante, finalizzato al corretto e completo utilizzo del software applicativo impiegato per la gestione informatizzata del ciclo sanzionatorio dei verbali relativi alle violazioni del Codice della Strada.

La formazione dovrà essere erogata da personale Aggiudicatario in possesso di adeguata competenza ed esperienza nell'utilizzo e nella gestione del software e dovrà riguardare, in particolare, le funzionalità necessarie allo svolgimento delle attività di competenza del personale della Polizia Provinciale, comprese, a titolo esemplificativo, le modalità di inserimento, consultazione, verifica e gestione dei dati, la gestione dei verbali e dei relativi procedimenti, l'estrazione e consultazione della reportistica, nonché ogni ulteriore funzionalità necessaria per il corretto espletamento delle attività connesse al ciclo sanzionatorio.

La formazione dovrà essere organizzata dall'Aggiudicatario in accordo con la Stazione Appaltante e dovrà comprendere almeno una sessione formativa iniziale, da effettuarsi prima della piena operatività del servizio, nonché eventuali ulteriori sessioni di aggiornamento o di addestramento rese necessarie a seguito di modifiche sostanziali del software, introduzione di nuove funzionalità o aggiornamenti che incidano sulle modalità operative del personale della Polizia Provinciale.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire, per tutta la durata dell'appalto, adeguata assistenza e supporto al personale della Stazione Appaltante in relazione alle problematiche connesse all'utilizzo del software, secondo le modalità e i livelli di servizio stabiliti nel presente Capitolato.

Le attività di formazione e affiancamento dovranno essere ricomprese nell'importo contrattuale offerto dall'Aggiudicatario e non potranno comportare, per la Stazione Appaltante, ulteriori oneri economici.

Al termine delle attività formative, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante la documentazione e i materiali necessari a consentire al personale formato di utilizzare correttamente il software, ivi compresi, ove disponibili, manuali operativi, guide utente e/o materiale didattico in formato digitale.

SERVIZIO DI CONTACT CENTER

L'Aggiudicatario dovrà attivare un **servizio di Contact Center**, con numero dedicato, al quale gli utenti potranno rivolgersi, per chiedere informazioni e ricevere assistenza. Il servizio deve risultare cortese verso l'utente, competente in materia e per quanto possibile esaustivo sulla problematica inerente alla violazione e/o alla cartella di pagamento.

Nell'orario di chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico capace di fornire le principali informazioni di carattere generale (servizio svolto, orario dello sportello telefonico, ecc.).

Il servizio di Contact Center telefonico dovrà essere attuato con risorse dedicate, in possesso di adeguata formazione e adeguato livello di conoscenze, al fine di fornire informazioni sui procedimenti di competenza del Corpo di Polizia Provinciale.

Il servizio dovrà essere garantito con una copertura giornaliera dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi).

Il servizio di Contact Center dovrà prevedere anche la possibilità che il cittadino, in caso di mancata risposta o lunghi tempi di attesa, possa comunicare un numero di telefono al fine di poter essere richiamato successivamente dallo stesso contact center;

PORTALE WEB DEDICATO AI CITTADINI

A supporto delle attività amministrative, il software dovrà essere interfacciato con un **portale web dedicato ai cittadini**, consentendo la gestione telematica dei verbali di violazione al Codice della Strada (C.D.S.). L'accesso avverrà tramite SPID o altre modalità di autenticazione previste dalla normativa vigente.

Il portale in questione dovrà consentire agli utenti:

- di visualizzare gli estremi del verbale di violazione da parte del destinatario che possiede le credenziali e/o le chiavi di accesso valide per la ricerca mirata e univoca dell'atto a lui destinato;

- di accedere alla modulistica o documentazione inerente al verbale e di poterla scaricare;

- di reperire tutte le informazioni attinenti alla sua posizione in modo facile e intuitivo;

- di visualizzare le immagini di violazioni rilevate attraverso apparecchiature elettroniche. Quando il verbale risulta essere archiviato o pagato, le relative immagini non dovranno essere visualizzabili dal portale mentre resteranno visibili nel gestionale fino alla data di cancellazione massiva dei dati;

- di inviare, tramite un form web a disposizione dell'utenza per la comunicazione dei dati e dei documenti necessari, la dichiarazione per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada. I dati acquisiti dovranno essere importati nel data base del Gestionale;

SERVIZIO DI FRONT OFFICE

Presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Mantova, dovrà essere garantito un **servizio di front office** a supporto del Comando di Polizia Provinciale, finalizzato all'interazione con la cittadinanza attraverso l'attività di sportello. Il servizio di front office dovrà coprire tutte quelle attività che non comprendono l'attività di accertamento e che non rientrano nelle attività di esclusiva competenza degli Agenti di Polizia Provinciale.

Il servizio di front office dovrà essere operativo in giorni e orari conformi a quelli del Comando di Polizia Provinciale.

Per le attività di front office, di supporto al Corpo di Polizia Provinciale e per ogni altra attività che esula e non interferisce con l'attività di accertamento e/o di qualunque attività preposta al solo organo accertatore, l'Aggiudicatario dovrà fornire personale operante all'interno del Corpo di Polizia Provinciale (dietro giusta nomina, da parte del titolare del trattamento dei dati, ad operare in conformità alle norme inerenti alla privacy).

In particolare l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale, **entro una settimana** dall'inizio dell'attività di verbalizzazione, almeno una unità lavorativa, presente nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, con un minimo **di 30 ore settimanali**; dovrà inoltre garantire, con tempestività, la sostituzione di quest'ultima nei giorni di assenza, con altre unità di personale di equivalenti esperienza e competenza.

Si precisa che l'impegno orario settimanale non dovrà essere inferiore a quanto indicato in precedenza e comunque dovrà essere reso per il tempo necessario a concludere puntualmente gli incarichi settimanali assegnati.

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad applicare, per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Commercio e Servizi, o diverso contratto ritenuto equivalente ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.Lgs.

36/2023 e s.m.i., garantendo il pieno rispetto delle condizioni economiche e normative previste.

SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

L'Aggiudicatario dovrà assistere il personale di Polizia Provinciale e il Servizio Avvocatura dell'Ente nello studio della pratica e nello sviluppo delle controdeduzioni e formazione delle note difensive, relativamente alle contravvenzioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui al presente appalto, presso il Giudice di Pace e presso la Prefettura a seguito di contestazione del verbale notificato.

L'Aggiudicatario, in relazione alla gestione del contenzioso, dovrà provvedere allo svolgimento delle ulteriori seguenti attività:

- registrazione dei ricorsi presentati ai diversi Organi competenti;
- acquisizione ottica di tutti i ricorsi e inserimento nel "*fascicolo informatico del verbale*";
- registrazione degli esiti dei ricorsi (pagamenti, rateizzazioni o eventuale iscrizione a ruolo della somma non pagata) e inserimento nel "*fascicolo informatico del verbale*";
- predisposizione delle lettere da inviare in Prefettura in caso di ricorsi con proposta da parte del Comando di Polizia Provinciale;
- predisposizione di relazioni e documenti da trasmettere al servizio Avvocatura nei termini assegnati dal servizio stesso per la costituzione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace.

GESTIONE ATTIVITÀ PREGRESSA E MIGRAZIONE DATI

L'Aggiudicatario dovrà farsi carico della gestione dei verbali redatti anche prima della data di affidamento del servizio, assumendosi l'onere della continuità della gestione degli atti e dei procedimenti già attivati, nei limiti della decorrenza dei termini.

L'Aggiudicatario si assumerà l'onere della continuità della gestione degli atti dell'ufficio intesa come tutte quelle attività correlate e conseguenti al completamento dell'iter sanzionatorio di quei verbali, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione *(quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'individuazione del proprietario, la notifica, la gestione dei mancati recapiti, la gestione dei cambi di proprietà, noleggi e leasing, la rendicontazione degli esiti di notifica, la gestione dei punti patente, la rendicontazione dei pagamenti, l'invio della lettera preruolo previa nuova verifica della residenza dell'obbligato solidale/trasgressore, la predisposizione dei dati per l'elaborazione dei ruoli, ecc.).*

L'Aggiudicatario deve recuperare gli archivi esistenti, senza la richiesta di oneri aggiuntivi.

La banca dati attualmente in uso deve quindi essere migrata verso il nuovo applicativo, rispettando quanto indicato nei precedenti articoli. L'Aggiudicatario dovrà effettuare, prima dell'attivazione del servizio e a proprie spese, la conversione della base dati, comprensiva dell'archivio documentale contenenti le immagini, i documenti associati ai verbali, le PEC inviate per la notifica dal software attualmente in uso al Corpo Polizia Provinciale e renderli disponibili nel software gestionale fornito per il proseguimento di quanto connesso all'iter sanzionatorio e la consultazione dello storico. Tutti i dati devono essere integri, completi e utilizzabili nella piena funzionalità del software richiesto.

La procedura di migrazione dovrà essere pianificata ed eseguita in accordo con l'attuale Appaltatore dei sistemi in uso e con la Stazione Appaltante, e potrà causare un eventuale periodo di sospensione del servizio che non potrà comunque essere superiore a **60 *(sessanta)* giorni.** Al termine dell'eventuale periodo di sospensione del servizio previsto per la migrazione, il nuovo sistema sarà da considerarsi effettivamente in produzione nel rispetto delle funzionalità definite nelle proprie specifiche.

In fase di conversione dei dati e successiva importazione non dovranno presentarsi perdite di dati ed errori nel data base. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà effettuare una prima conversione di prova e verificare, a sue spese, la perfetta corrispondenza tra il data base "*ante conversione*" e quello "*post conversione*". L'attività di migrazione dovrà essere reiterata qualora la conversione di prova non superi il test di verifica.

Resta inteso che tale operazione non libera l'Aggiudicatario dall'obbligo di garantire la perfetta migrazione dei dati, pertanto, sarà posto a carico della Ditta ogni intervento che si renda necessario, anche successivamente all'avvio dei servizi, a fronte di problemi connessi con la migrazione non rilevati prima.

Per tutto quanto sopra esposto, il canone per la gestione del ciclo sanzionatorio, di cui al paragrafo 1.4, è riportato nelle tabelle che seguono:

Periodo	Quantità N° atti*	Prezzo unitario/atto	Importo IVA esclusa
Periodo contrattuale 4 anni (48 mesi – 9 strumenti)	102.600	€ 6	€ 615.600,00
A) Totale importo per la durata di 4 anni a base d'asta			**€ 615.600,00**

*Atti riferiti a soggetti residenti sul territorio nazionale: € 6,00 oltre IVA per ogni verbale stampato ai fini della notifica, n.250 atti al mese stimati per strumento (95% da notificare su territorio italiano, 5% da notificare all'estero).

Periodo	Quantità N° atti*	Prezzo unitario/atto	Importo IVA esclusa
Periodo contrattuale 4 anni (48 mesi – 9 strumenti)	5.400	€ 30	€ 162.000,00
A) Totale importo per la durata di 4 anni a base d'asta			**€ 162.000,00**
*Atti riferiti a soggetti stranieri e\o non residenti sul territorio nazionale: € 30,00 oltre IVA per ogni verbale stampato ai fini della notifica, n.250 atti al mese stimati per strumento (95% da notificare su territorio italiano, 5% da notificare all'estero).			

1.5 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto per la **durata di quattro anni** è pari a **€ 1.366.632,00**, di cui **€ 1.360.800,00** per servizi a base d'asta ed **€ 5.832,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella seguente Tabella;

A) IMPORTO DEL SERVIZIO	
A1) Importo del servizio – soggetto a ribasso	€ 1.360.800,00
di cui Costi della Manodopera - non soggetti a ribasso d'asta € 137.096,28	
A2) Costi della Sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.832,00
Importo servizio comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera *(A1+A2)*	**€ 1.366.632,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Incentivi alle funzioni tecniche nella misura dell'1,3% dell'importo del servizio inclusi oneri della sicurezza (*art. 45 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.)*	€ 17.766,22
B2) contributo ANAC	€ 660,00
B3) IVA 22% su importo servizio	€ 300.659,04
B4) altre somme a disposizione *(comprensive di IVA)*	€ 34.282,74
Importo somme a disposizione	**€ 353.368,00**

(B1 + B2 + B3 +B4)	
TOTALE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO (A + B)	**€ 1.720.000,00**

L'appalto in oggetto è inserito nel "*Programma Triennale degli Acquisti di forniture e servizi 2026-2028*" approvato dalla Provincia di Mantova, unitamente al DUP 2026-2028, con D.C.P. n. 30 del 31/07/2026 ed è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Costi della manodopera

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€ 137.096,28**, calcolati su stima del RUP come da elaborato di progetto denominato *"Documento di stima economica"*)

Rischi da interferenze e D.V.R. - Oneri della Sicurezza

- Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., tenuto conto della natura e delle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, non si ravvisano, allo stato, rischi derivanti da interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Amministrazione provinciale e quelle svolte dal personale dell'Appaltatore.

  In particolare, le attività oggetto dell'appalto, consistenti prevalentemente nella gestione amministrativa, informatica e documentale dei procedimenti relativi ai verbali, sono svolte principalmente presso le sedi dell'appaltatore e/o mediante strumenti telematici e, per le prestazioni riconducibili a servizi di natura intellettuale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

  Gli eventuali accessi del personale dell'appaltatore presso le sedi dell'Amministrazione Provinciale dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e, sulla base delle modalità di esecuzione previste, non comportano allo stato interferenze lavorative tali da richiedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

  Conseguentemente, gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono determinati in **euro 0,00.**

  Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, gli obblighi relativi alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, all'informazione sui rischi specifici eventualmente presenti nei luoghi nei quali il personale dell'appaltatore sia chiamato ad operare, nonché, ove applicabili, alla cooperazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione.

L'Amministrazione fornisce all'appaltatore, prima dell'accesso ai propri luoghi di lavoro, le necessarie informazioni sui rischi specifici eventualmente presenti negli ambienti nei quali il personale dell'appaltatore è destinato ad operare e sulle relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, alla valutazione dei rischi specifici propri dell'attività svolta, alla predisposizione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ove previsto, nonché all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per la tutela dei propri lavoratori.

L'appaltatore dovrà produrre, su richiesta dell'Amministrazione e nei limiti necessari alla verifica degli obblighi connessi all'esecuzione del contratto, apposita dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche nelle modalità di svolgimento delle prestazioni tali da determinare l'insorgenza di rischi da interferenza non precedentemente rilevati, l'Amministrazione procederà a una nuova valutazione degli stessi e, ove necessario, alla predisposizione o all'aggiornamento del D.U.V.R.I. e alla conseguente determinazione degli eventuali costi della sicurezza da interferenza.

- Limitatamente ai lavori di installazione e agli interventi di manutenzione degli strumenti di rilevazione della velocità (ricompresi nel più ampio servizio di rilevazione elettronica della velocità), gli oneri per la sicurezza di questi ultimi sono stati quantificati in complessivi **€ 5.832,00,** non soggetti a ribasso d'asta.

  L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione, prima della consegna del servizio, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene ai rischi come sopra indicati.

Opzioni

La Provincia si riserva di prorogare il contratto nelle seguenti due ipotesi:

- **OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 10, DEL CODICE:** è prevista la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a **24** ***(ventiquattro)*** **mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà e comunicato all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;

- **OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 11, DEL CODICE:** il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

Tale proroga tecnica è prevista per massimo **6 *(sei)* mesi**. Anche in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche delle due opzioni di proroga previste, è di **€ 2.220.777,00** calcolato su stima del RUP come da elaborato di progetto denominato *"Documento di stima economica"*).
NB) L'Importo del servizio posto a base di gara è stato calcolato stimando un numero di atti in via indicativa, sulla base dei flussi di traffico che caratterizzano le strade oggetto di intervento nonché in base a dati conoscitivi storici relativi a sistemi di rilevazione elettronica della velocità equivalenti per caratteristiche e posizionamento; rimane inteso che qualora si verificasse la riduzione del volume di atti lavorati rispetto alla quantità stimata, l'Appaltatore nulla avrà da pretendere nei confronti della Stazione Appaltante riguardo al ridotto\mancato guadagno conseguente da tale circostanza.

QUINTO D'OBBLIGO: Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della Legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'Appaltatore e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'Appaltatore e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali controlli sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 *(sette)* giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'articolo 3 comma 9 della Legge n.136/2010, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato articolo 3 della Legge n.136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

2.2 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a "*misura*", pertanto il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà determinato sulla base delle effettive prestazioni svolte, indipendentemente dal valore attribuito al contratto in via presuntiva. In particolare, trattandosi di un appalto a misura, il corrispettivo effettivo da corrispondere all'Appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.

Ciascun corrispettivo effettivo:

- coincide con quello risultante dall'offerta dell'Impresa Aggiudicataria;
- comprende le spese e, in generale, tutti gli oneri compresi quelli per la sicurezza;
- comprende tutti i servizi connessi, secondo quanto indicato nel presente Capitolato;
- è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa;
- include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto.

.

Si applica quanto previsto dall'articolo 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; pertanto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto alla loro esecuzione alle condizioni contrattuali originariamente previste.

Il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante

Il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto per motivate ragioni e, comunque, dopo:

- l'invio del POS redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'invio del nominativo del referente dell'appalto e del personale addetto al servizio di front office;

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al paragrafo 3.10 del presente Capitolato;

- la trasmissione di copia della polizza specificata al paragrafo 3.11 del presente Capitolato.

2.3 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17 della L. n.190/2012, il "*Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova*" che costituisce formale obbligazione per l'Appaltatore e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione e costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione dell'appaltatore da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

2.4 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'articolo 17 del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i., e del "*Codice di comportamento della Provincia di Mantova*", approvato con D.P. n° 62 del 10/05/2018 e successivo D.P. n. 103 del 29/08/2024 e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

3.1 DURATA

La durata massima dell'affidamento in oggetto è pari a 48 mesi, oltre a massimo 24 mesi di eventuale proroga e massimo 6 mesi di proroga tecnica, a partire dalla data di consegna del servizio, che, in conformità all'articolo 17, comma 8, del D. Lgs. 31 marzo 2023, potrà avvenire anche prima della stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Anche dopo la scadenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà, alle stesse condizioni, garantire e prestare i servizi previsti dal medesimo contratto, relativamente agli atti di gestione assunti durante il periodo di affidamento, a completamento delle procedure, secondo le direttive del Referente della Stazione Appaltante (Direttore dell'Esecuzione).

Resta inteso che, qualora per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del contratto, trasmettendo all'operatore economico subentrante tutti gli atti in sospeso relativi alla gestione dei servizi affidati e provvedendo tempestivamente, se non concordato diversamente con l'Amministrazione Provinciale, alla rimozione delle apparecchiature e dei relativi supporti.

3.2 MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario, **entro 30 *(trenta)* giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna dell'affidamento risultante dal relativo verbale, dovrà provvedere alla fornitura a noleggio, al posizionamento, all'installazione, alla configurazione, al collaudo e alla piena messa in esercizio dei **sette strumenti di rilevamento della velocità, in postazione fissa,** già autorizzati con decreto Prefettizio.

Per il posizionamento, l'installazione, la configurazione, il collaudo e la piena messa in esercizio dei rimanenti **due strumenti di rilevamento della velocità, in postazione fissa,** (per cui non è ancora intervenuto il decreto Prefettizio) l'Aggiudicatario dovrà provvedere **entro 30 *(trenta)* giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione in merito (con indicazione della localizzazione e disponibilità del sito) da parte del Direttore dell'Esecuzione.

In ambedue le ipotesi sopra descritte, nel suddetto termine massimo dei 30 giorni, l'Aggiudicatario contestualmente, dovrà attivare tutti i servizi e le attività conseguenti previste nel presente Capitolato.

Premesso che tutte le attività di seguito descritte, complementari e derivate dal presente affidamento, sono da intendersi quali attività a supporto delle specifiche attribuzioni funzionali riservate all'organo di Polizia e che, pertanto, sono da ritenersi esplicitamente escluse tutte le fasi dell'accertamento e notificazione delle violazioni e relativi verbali, nonché ogni potere decisionale capace di modificare l'ordinario processo amministrativo delle pratiche, l'affidatario, dovrà:

- dotarsi di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, costituita da personale qualificato e di esperienza, adeguata anche al rapporto con il pubblico, in grado di seguire tutto l'iter di ciascun procedimento amministrativo riferito ai verbali di accertamento, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
- provvedere all'attivazione del sistema informatico, nonché alla necessaria formazione del personale utilizzatore dello stesso e del personale della Polizia Locale della Provincia;
- provvedere alla necessaria strumentazione informatica per l'esecuzione del servizio affidato;
- garantire tramite il personale incaricato all'effettuazione di ogni attività volta al buon fine delle notifiche predisposte;
- fornire alla Provincia, con cadenza mensile, la puntuale rendicontazione sull'intera attività svolta relativa alla gestione delle violazioni al Codice della Strada, comprensiva almeno del dettaglio dei verbali acquisiti, lavorati e notificati, degli esiti delle notifiche, delle posizioni relative a soggetti esteri, dei pagamenti e insoluti disponibili nel gestionale, dei ricorsi e relativi esiti, delle comunicazioni ex articolo 126-bis C.d.S., dei verbali iscritti a ruolo, delle attività di data entry e archiviazione, nonché delle anomalie e criticità riscontrate e dello stato di funzionamento/manutenzione delle postazioni di rilevazione;
- impegnarsi, su segnalazione dell'Amministrazione, e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio;
- garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio offerto.

Il Servizio di Polizia Provinciale sarà responsabile delle procedure e tenuta alla sorveglianza della corretta esecuzione delle stesse.

3.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dovrà avvenire nel rispetto dei termini e delle condizioni posti a base dell'affidamento, previsti dal presente Capitolato, dai relativi allegati e dagli atti di gara.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni

derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme Europee e Nazionali attinenti alle materie relative al trattamento dati (GDPR n. 679/2016).

Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Mantova e delle prescrizioni impartite dalla stessa.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i servizi oggetto del contratto. In particolare, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso l'Appaltatore fornisca beni/strumenti di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso la Stazione Appaltante di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

3.4 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI – CCNL

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese; in particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto "leader" nel settore di riferimento del presente appalto e il seguente:

- **Codice H011 -** CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Considerato che le prestazioni di lavoro oggetto di appalto saranno rese nel territorio della provincia di Mantova, le disposizioni del predetto CCNL andranno integrate dalle previsioni dei contratti territoriali stipulati a livello regionale (Lombardia) e provinciale (Mantova), firmati dalle medesime OO.AA. e OO.SS.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è possibile indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

3.5 CLAUSOLA SOCIALE

Come previsto dall'articolo 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Aggiudicatario, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente paragrafo 3.4).

L'assorbimento dovrà avvenire sulla base del progetto di assorbimento presentato in sede di gara, che dovrà dettagliare le modalità concrete di applicazione della clausola sociale.

A tal fine, si precisa che attualmente presso il Servizio di Polizia Provinciale opera una risorsa impiegatizia, alle dipendenze della ditta uscente, con un impiego di 25 ore settimanali, come meglio dettagliato nella *"Tabella personale operatore economico uscente"* Allegata sub 1) al presente Capitolato, in cui sono indicati il CCNL applicato, il livello di inquadramento contrattuale, la mansione, il monte ore e il livello di anzianità.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal Contratto Collettivo attualmente applicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

Inoltre, l'operatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto

3.6 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale e Vigilanza Ittico Venatoria della Provincia di Mantova, Dott. Ing. Marco Zappavigna.

Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione di cui al successivo paragrafo 3.7.

3.7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione Provinciale, per il presente appalto nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), al quale verranno assegnati i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Il DEC opera in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e costituisce il riferimento tecnico della Provincia per tutte le verifiche inerenti la qualità, la tempestività e la conformità delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore alle previsioni e pattuizioni contrattuali

In particolare, il DEC:

- controlla il rispetto dei tempi di intervento e delle modalità operative previste dal Capitolato, segnalando tempestivamente al RUP eventuali ritardi;
- con riferimento ai sistemi/strumenti di rilevazione della velocità accerta:
  - il loro regolare posizionamento e la regolare installazione e manutenzione;
  - la conformità degli stessi rispetto alla normativa vigente e all'offerta tecnica presentata in gara;
- provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;

- rileva eventuali inadempimenti o difformità ai fini dell'attivazione delle penali di cui al paragrafo 4.6 del presente Capitolato;
- autorizza, ove previsto, modifiche operative, sostituzioni di attrezzature o variazioni delle modalità esecutive del servizio.

Il DEC può disporre sopralluoghi, verifiche in contraddittorio e richieste documentali in qualsiasi momento durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la massima collaborazione al DEC, assicurando l'accesso agli strumenti e alla documentazione in suo possesso.

Nel caso siano rilevate difformità alle specifiche tecniche contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Direttore dell'Esecuzione provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente Capitolato, previa relazione particolareggiata.

3.8 REFERENTE DELL'APPALTO

L'Appaltatore si obbliga ad individuare al suo interno un Referente per gli aspetti gestionali ed organizzativi dell'appalto, che assumerà la veste di interlocutore unico e responsabile per ogni problema relativo al servizio e che gestirà in via principale tutti i rapporti col Direttore dell'Esecuzione del contratto ed i referenti della Stazione Appaltante.

Prima della stipula del contratto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante: il nome del Referente di cui sopra, l'indirizzo, il numero di telefono *(n. di cellulare)* l'indirizzo di posta elettronica e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità.

Il Referente dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali e di coordinamento, oltre che di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto.

L'Appaltatore, tramite il Referente individuato, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore rimane comunque unico responsabile dell'operato del Referente.

Il Referente è considerato insito nella organizzazione dell'Appaltatore e pertanto il relativo costo non potrà in alcun modo essere posto a carico della Stazione Appaltante.

3.9 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice che acceda alle sedi o agli altri luoghi di lavoro dell'Amministrazione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La tessera di riconoscimento deve essere corredata di fotografia e contenere le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore è tenuto a esporre la tessera di riconoscimento durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di appalto o subappalto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto dei predetti obblighi da parte di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio e dell'eventuale personale dei subappaltatori autorizzati.

Restano ferme le sanzioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 per la violazione degli obblighi relativi alla dotazione e all'esposizione della tessera di riconoscimento.

3.10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto (o prima della consegna del servizio nel caso di cui all'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 approvato con il decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi della legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento: in tal caso la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 dello stesso decreto; pertanto l'importo della garanzia definitiva e degli eventuali rinnovi è ridotto:

a) del ***30% (trenta per cento)*** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del **50% (cinquanta per cento)**, non cumulabile con quella della precedente lett. a), in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

c) del ***10% (dieci per cento)***, cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

3.11 RESPONSABILITA' ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità penale e civile per infortunio o danni di qualunque natura eventualmente subiti da persone e/o cose, della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni affidate, riferibili all'Appaltatore stesso od al personale dallo stesso impiegato, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso la Provincia di Mantova da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

Resta pertanto a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente, compresa l'ipotesi in cui il committente fosse chiamato a rispondere da parte dei terzi per danni o pregiudizi causati dall'Appaltatore. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e quant'altro) a favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna a stipulare, a completa propria cura e spese e mantenere operante per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a garanzia dei danni riconducibili all'esecuzione delle prestazioni affidate ed oggetto del presente servizio.

La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà essere stipulata e consegnata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto (o prima della consegna del servizio nel caso di cui all'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo o comunque in caso di partecipazione in forma aggregata, la polizza deve indicare e comprendere tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento.

In alternativa alla stipulazione di una nuova polizza, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate; in tal caso si dovrà produrre una APPENDICE della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Provincia di Mantova.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o comunque in caso di partecipazione in forma aggregata, in alternativa all'onere di stipula di specifica polizza, è ammessa, con riferimento a ciascun componente del raggruppamento stesso, la presentazione della propria polizza già attivata, a condizione che il massimale di ciascuna polizza, riferita quindi sia alla mandataria che alla/e mandante/i, non sia inferiore a quello stabilito di euro 1.000.000,00= e che ciascun componente del raggruppamento produca una APPENDICE alla propria polizza, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione Appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Parimenti, la Stazione Appaltante sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.

I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi, in alcun modo, limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi.

Resta ferma, pertanto, l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente paragrafo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative.

Pertanto, ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante sollevata da responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che l'Appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente paragrafo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora, l'appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della garanzia presentata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

SEZIONE 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 REVISIONE DEI PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi nella misura e secondo quanto disposto dall'articolo 60 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36. Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (*cinque per cento*) dell'importo del contratto, i prezzi verranno aggiornati automaticamente, nella misura dell' 80% (*ottanta per cento*) del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono classificate secondo i seguenti codici CPV:

- **72322000-8** Servizio di gestione dati;
- **75241100-8** Servizi di polizia.

Pertanto, in base alla classificazione CPV, ne discende che **l'indice ISTAT** più rappresentativo risulta essere il **PPS (Prezzi alla Produzione dei Servizi - BtoB).**

In dettaglio:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Allegato II.2 bis del Codice, la Stazione Appaltante monitorerà con cadenza trimestrale o comunque non superiore a quella di aggiornamento dell'indice revisionale applicato all'appalto, l'andamento dell'indice sopra citato al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi di cui all'art.60 comma 2 lettera b) del Codice. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, terzo periodo del medesimo Allegato II.2 bis).
  In dettaglio, la variazione è calcolata con la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

- qualora in occasione delle verifiche di monitoraggio di cui al punto precedente, si realizzi la condizione di cui al medesimo articolo 3, comma 2 dell'Allegato II.2 bis del Codice, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire; la determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. In tal caso, il relativo pagamento verrà effettuato in corrispondenza dei rispettivi pagamenti successivi alla rilevazione.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo comma, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

4.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n.36/2023 e in ragione dell'impegno economico richiesto per lo svolgimento del servizio, verrà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del contratto di appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs n.36/2023, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La già menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti dei servizi erogati saranno disposti dalla Provincia mediante mandato, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.., previa presentazione di regolari fatture, da intestare a:

- PROVINCIA DI MANTOVA, Via Principe Amedeo 32, 46100 MANTOVA, C.F. e Partita I.V.A. 00314000209.

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. Nella fattura mensile dovranno essere esposti separatamente:

a) i canoni di noleggio delle strumentazioni, maturati su base mensile per ciascun dispositivo installato e operativo nel mese di riferimento;

b) i corrispettivi relativi alle attività di gestione del ciclo sanzionatorio effettivamente eseguite nel mese di riferimento, sulla base delle quantità e dei prezzi contrattuali.

La fatturazione sarà subordinata alla rendicontazione mensile delle attività e alla verifica della regolare esecuzione da parte della Provincia.
Il canone di noleggio delle strumentazioni di rilevazione della velocità ha maturazione mensile e sarà riconosciuto nella misura risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, applicata al prezzo unitario posto a base di gara.

Il pagamento delle fatture, per l'esecuzione dei servizi richiesti sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Mantova, sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti previa verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti.

Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "*Formato delle fatture elettroniche*" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

Nome ufficio: **Uff – e Fattura PA**

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: **UF1CP9**

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "*Codice Destinatario*".

Sul sito dell''IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni) all'indirizzo: www.indicepa.gov.it è possibile trovare l'elenco dei riferimenti univoci degli enti pubblici, che i fornitori della PA dovranno utilizzare per emettere correttamente la fattura elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio è infatti un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito: www.fatturapa.gov.it

Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall'articolo 21 del DPR n. 633/72 e dall'articolo 191 del Tuel, nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione. In particolare:

- nella sezione "*Dati del contratto*" riportare il numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento, Capitolo/Impegno di spesa, Scadenza del pagamento e il riferimento all'Area VI;
- nel campo CIG: riportare il numero CIG;
- nella sezione *"Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura"* indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto);
- nella sezione *"Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura"*: selezionare S in quanto si applica l'istituto dello Split Payment o scissione dei pagamenti;
- nella sezione *"Dati relativi al pagamento"*: selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
- nel campo *"Altre informazioni"* riportare il numero della Determinazione Dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.

Si precisa che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura *"IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".*

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Provincia non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita. La Provincia di Mantova non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore della procedura sopra indicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del D.L.n.69/2013 come convertito dalla legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n.602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, di cui all'articolo 119, del D. Lgs. 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "*Regole Tecniche*" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida", del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno inoltre reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.

4.4 SUBAPPALTO

L'operatore economico affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (*articolo 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.*i.) o della impresa mandataria / capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva *(articolo 65, comma 2, lett. e), f), g) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)* in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 *(venti)* giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'articolo 119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. 3672023 e s.m.i., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione

appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si comunica che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 *(venti)* giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero attuare, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e s,m,i, l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto considerata la tipologia e le caratteristiche del servizio da affidare. Il divieto di ricorso al subappalto "***a cascata***" è giustificato dalle particolari caratteristiche dell'affidamento in oggetto, che comportano la necessità di un efficace coordinamento e controllo delle attività prestate da parte della Stazione Appaltante

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara e devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

4.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

É fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'inadempimento da parte dell'Operatore Economico del suddetto obbligo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

É ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., dell'articolo 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n.52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.

Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono direttamente efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento con questo stipulato.

4.6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, contenuti nel presente Capitolato e nell'offerta dell'Aggiudicatario, la Provincia di Mantova provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:

- nelle ipotesi di ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto per il posizionamento, l'installazione, il collaudo e la messa in esercizio delle strumentazioni di rilevazione della velocità, nonché per l'attivazione dei servizi connessi: penale dell'**1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, fino alla completa messa in esercizio;

- nelle ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative rilevate dalle strumentazioni di controllo della velocità in postazione fissa: penale dell'1**,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dal presente Capitolato;

- nelle ipotesi di ritardo rispetto alla richiesta di assistenza tecnica e informatica richiesta dal Comando di Polizia Locale della Provincia di Mantova: penale dello **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito dal presente Capitolato;

- in caso di mancata effettuazione o mancata documentazione della verifica di funzionalità online/telediagnostica settimanale: penale dello **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni verifica omessa o eseguita oltre la cadenza prevista;

- nelle ipotesi di ritardo nel completo ripristino della funzionalità delle strumentazioni oltre i termini massimi previsti a far data dalla segnalazione o dal riscontro del malfunzionamento: penale dello **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ferma restando l'applicazione di penali ulteriori ove il disservizio determini perdita o indisponibilità dei dati;

- in caso di perdita, mancata acquisizione, corruzione, cancellazione o irreversibile indisponibilità delle rilevazioni, delle immagini o dei dati necessari alla validazione degli accertamenti per violazioni dei limiti di velocità, quando l'evento sia imputabile all'aggiudicatario, alle apparecchiature, ai sistemi di trasmissione/conservazione o a carenze manutentive di sua competenza: penale dell' **1 per mille** dell'ammontare netto

contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, interessato dal disservizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'obbligo di adottare immediatamente tutte le misure tecniche possibili per il recupero dei dati;

- mancato adempimento, sia delle altre prestazioni previste dal presente Capitolato, che delle prestazioni proposte dall'Aggiudicatario con l'offerta presentata in sede di gara: penale dell'1 **per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara o rispetto ai termini fissati dall'Ente con specifica richiesta o comunicazione.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza le già menzionate penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato e dell'offerta.

Qualora il ritardo nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore dovesse comportare l'annullamento, l'archiviazione o la decadenza del termine di notifica dei verbali, oltre l'applicazione delle penali previste per il ritardo nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà corrispondere il valore della sanzione pecuniaria nel minimo edittale che sia stata smarrita, distrutta, annullata o decaduta.

Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta approntata dal Comando di Polizia Locale e detratte dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, con ritenuta diretta sulla prima fattura utile presentata ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

È fatta comunque salva la facoltà del Committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.

4.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'articolo 122 del D.Lgs.n.36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, in tutti i casi di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'Appaltatore rispetto agli impegni assunti, con escussione della garanzia e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La Stazione Appaltante potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione totale o parziale del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- inadempienze ritenute gravi dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione Appaltante medesima;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva in esito all'escussione della stessa;
- mancata costituzione o rinnovo della copertura assicurativa prevista al precedente paragrafo 3.10;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Comportamento della Provincia di Mantova;

- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante;

- accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.Lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;

- negli altri casi previsti dall'articolo 122 del D.Lgs.n.36/2023.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del contratto, invia al Responsabile Unico di Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 *(quindici)* giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico di Progetto, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal citato articolo 122, comma 3, del D.Lgs.n.36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 *(dieci)* giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'Appaltatore *(come meglio precisato al successivo paragrafo 4.9)*, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, attuando ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4.8 RECESSO

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine della prestazione purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 *(venti)* giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e forniture e verifica la regolarità degli stessi.

L'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Qualora in vigenza di Contratto intervenga una Convenzione stipulata da CONSIP SPA, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, con parametri migliorativi, tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire e l'Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente Contratto per riportarlo nel limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, la Provincia recederà dal Contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione delle prestazioni unilaterale, durante lo svolgimento del servizio, costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto e comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso e rimborso spese, oltre alla rivalsa dell'Amministrazione Provinciale per i danni provocati.

4.9 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad

altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

4.10 OBBLIGHI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Al termine di scadenza del contratto o alla scadenza per le ipotesi di risoluzione e recesso di cui ai precedenti paragrafi 4.7) e 4.8), l'Appaltatore è obbligato, se richiesto dalla Provincia, alla rimozione delle proprie apparecchiature ed installazioni **entro i 5 (*cinque)* giorni** lavorativi successivi alla scadenza; in particolare non deve ostacolare in alcun modo i lavori propedeutici alla nuova installazione da parte di altro operatore economico subentrante.

La mancata esecuzione della rimozione entro i 5 (*cinque)* gg stabiliti costituirà motivo di richiesta per risarcimento di danno per mancato introito delle sanzioni al C.d.S. risultante dalla somma dei giorni successivi al quinto dalla scadenza del contratto per la media giornaliera del valore delle violazioni accertate negli ultimi 60 giorni precedenti alla scadenza del contratto.

SEZIONE 5 – NORME FINALI

5.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'Appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto della Provincia di Mantova quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte della Provincia medesima di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

- Denominazione attività di trattamento: gestione ciclo sanzionatorio delle violazioni amministrative;
- Finalità: gestione ciclo sanzionatorio delle violazioni amministrative; in particolare la finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Capitolato. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione *(protocollo e conservazione documentale)* nonché, in forma aggregata, ai fini statistici;
- Categorie dati: anagrafici;
- Categorie interessati: soggetti che percorrono le strade provinciali;
- Periodo di conservazione previsto: per la durata del servizio e, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Provincia di Mantova), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

5.2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisiti inerenti il servizio e di utilizzo per scopi strettamente connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

5.3 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore assolve l'imposta di Bollo "*una tantum*" al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. L'ammontare della imposta di bollo da versare è individuato nella tabella di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Tecnico si intendono I.V.A. esclusa.

5.4 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Mantova.

A norma dell'articolo 213 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

5.5 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

Il Responsabile Unico del Progetto	**IL Dirigente**
Dr. Ing. Marco Zappavigna	*Dr. Cristiano Colli*

ALLEGATI:

- ***Allegato 1)*** *– "Tabella personale operatore economico uscente"*

TABELLA PERSONALE CONCESSIONARIO USCENTE

Identificitivo univoco dipendente	CCNL di riferimento	Livello di inquadramento contrattuale	Mansione	Monte ore settimale per dipendente	N° scatti di anzianità maturati nel settore
Operatore X	CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi - H011	livello 4	Operatore di Data Entry, front e back office	25 ore settimanali	0